

Nº 1761

STUDY

24

VERSATE 6

200.00

DI CUI 2.

(MANZONI)

Esente da imposta di bollo ai
sensi dell'art. 82 comma 5
D.Lgs. 117/2017.

~~e.~~

INTERESSI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

MUSICARTE-LAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

FIRMA SU DELEG. DEL DIRETTORE PROV. 45
AN. PETRAZZUOLI

ART. 1 (Denominazione e sede)

IL FORNITORE
Giuseppa BONCORI

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente

del Terzo Settore denominato:

MUSICARTE-LAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

in breve anche denominato **MUSICARTE-LAB A.P.S.**

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella

denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corri-

spondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro re-

gionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del

terzo settore.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli

estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in via Statale n 7 nel comune di Merate (LC).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo

di Amministrazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del De-

creto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale

e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli

aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, presenti tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica della volontariato (art 5 comma 1 – lettera i);

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art 5 comma 1 – lettera d);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate (art 5 comma 1 – lettera u);

In particolare lo scopo sociale è il miglioramento della persona in tutti i suoi aspetti e la qualità della sua vita, promuovendo la cultura, la conoscenza della musica e del canto nonché il rispetto per gli altri, creando momenti di aggregazione sociale, incentivando lo spirito di collaborazione e di crescita culturale delle persona.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) Promuovere, organizzare eventi attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale

Manuela Esposito
Rossana Rulli
Folvia Jilal
Simone Rulli
Roberto Toredano
Roberto Rulli
Nichola Colaninno

quali la conoscenza della musica, del teatro, della pittura e della danza;

b) Organizzare dei corsi di apprendimento delle tematiche culturali di cui al punto precedente ed affini, aventi il fine di consentire a tutti l'avvicinamento e l'approfondimento di tali materie;

c) Organizzazione di spettacoli e/o concerti e/o ogni altro evento, anche di carattere formativo, destinati ai soci ed alla cittadinanza, anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti pubblici e privati;

d) Promuovere momenti di scambio interculturali anche fra persone di diverse etnie e culture, con lo scopo di favorire l'integrazione fra i popoli di diverse nazionalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Ruiz

Desiderio

Rossone Puri

Buio della

Silvia Riva

Mirna Auer

Luciana Colantuono

Rita Torodano

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che	
il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale	
associate.	
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo ri-	
chiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del	
minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico	
nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessa-	
to secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse genera-	
le. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato	
entro 60 giorni, motivandola.	
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.	
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.	
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.	
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)	
Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
Hanno il diritto di	
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (solo per i soci maggiorenni);	
• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;	

- di partecipare all'Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista e se maggiorenni, di esprimere il proprio voto in assemblea, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - recedere dall'associazione in qualsiasi momento;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
 - contribuire alle spese annuali dell'associazione anche con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative; tali contributi non hanno carattere patrimoniale.
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di scioglimento o di perdita della qualità di associato.
- ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**
- L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

Pusi

Deestien

Pusi

Posone

Pusi Vella

Mina Aloe

Silvane Pusi

Lucchella Colambo

Rita Toredano

dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, scioglimento, recesso o esclusione.

In caso di morte dell'associato la quota non è trasferibile in capo agli eredi e questo evento non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Assimilato al caso di perdita della qualifica per morte è da ritenersi lo scioglimento di ente del terzo settore o altro ente senza scopo di lucro che risulta essere associato.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci
- L'Organo di amministrazione

Enza Della

Silvana Riva

Riccardo

Paolo

Rossana Puri

Maria Rosa

Luciana Colambo

Rita Forcellone

• Il Presidente e il Vice Presidente

• L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

• L'Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge

ART. 11 (L'Assemblea)

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente dell'associazione stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta e inviata tramite lettera (anche con consegna brevi mano), fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati. L'avviso di convocazione può, in aggiunta e non in sostituzione di quanto sopra, anche essere affisso nella sede dell'associazione c/o pubblicato sul sito dell'associazione o sulla pagina della associazione creata su siti di social network.

L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Rossi

Foscarelli

Silvano Rossi, Anna Allia

Roberto Foscarelli

Michela Colaninno

Roberto Rossi

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

Laura Della

Stefano R.

Pierluigi

Roberto

Ludmila Colombo

Personale Persi

Maria Rosa

Pietro Tordani

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di delibera dello scioglimento oppure della liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (¾) dei soci iscritti nel libro dei soci.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Russo

Polistum

goc

monte

Filla

Risi

Si

Colombo

Possone

Forciani

	L'organo di amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate.	
	Dura in carica per quattro (4) anni o comunque sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio riferito all'ultimo anno di mandato e i suoi componenti possono essere rieletti.	
	Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	Puri
	L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	Rosone
	L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	• amministra l'associazione;	
	• attua le deliberazioni dell'assemblea;	
	• gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs. 117/2017;	
	• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;	
	• predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	• predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	

Puri

Rosone

Silvano Puri: Luigi Villa

Rete Foridano Marina Bocca

Luciana Colaninno

Questura Puri

10

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati e accoglie o rigetta le domande degli aspiranti tali;
- delibera in merito alla perdita della qualifica di socio;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso.

ART. 16 (Il Presidente e il Vice Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione. Il Presidente viene eletto dai membri dell'organo di amministrazione all'inizio del loro mandato. Egli rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il VicePresidente viene eletto dai membri dell'organo di amministrazione all'inizio del loro mandato e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio

Silvia Della Porta
Rossana Puri

Dusse
Christian
Maria Grace

Lucia Colombo
Rita Toredano

delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora è obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

Anna Villa

Simone P.

Dossone Puri

Puzzi

Maria Rosa

Roberto

Lucrezia Colucci

Rita Forodano

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sus-

siaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, se consentite dal D.Lgs.

117/2017,

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i

beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può

essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 non-

ché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

delle finalità previste.

ART. 23 (Esercizio sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto dell'anno successivo.

Per il primo esercizio di vita dell'associazione l'esercizio sociale inizia il 01 agosto 2019, data di co-

stituzione, per terminare il 31 agosto 2020.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e

sue successive modifiche e delle relative norme di attuazione; deve rappresentare in maniera veritiera e

corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Povera

Povera

Povera

Povera

Povera

Povera

Povera

Povera

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio sociale in tal caso è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, così come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito re-

Luigi Della

Simone

Personale

Giuseppe Russo

Personale

Lucrezia Colaneri

Rita Torcedano

golamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 (Organismo di mediazione)

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.

Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs.

Decisione Rossi

Rossini

Giulia Galla

Marina Bica

Luciana Colaninno

Roberto Forcellano

117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo

settore individuato dall'Assemblea, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede-

rà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai

principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore resta in vigore la normativa

previgente.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano

essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore medesimo.

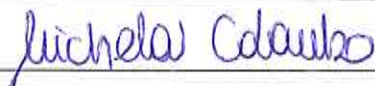
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei

rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo

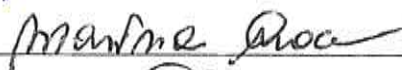
aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Documento sottoscritto dai soci fondatori a Merate il 01 agosto 2019.

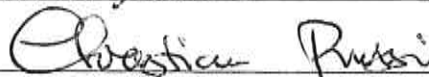
COLOMBO MICHELA



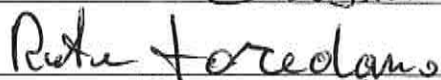
CROCE MARINA



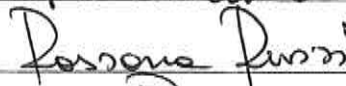
RUSSI CHRISTIAN ANTONELLO



ROTA LOREDANO



RUSSI ROSSANA MARIA ROSA



RUSSI SIMONA



VILLA SONIA

